



Chiarimenti sulla corretta applicazione della legge regionale 19/2015 ai sensi della DGR 312/2020, Allegato A, punto III.

Tema: ART. 8 L.R. 19/2015 - ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI.

Aset S.p.A., organismo esterno per i Comuni di Fano, Jesi e Senigallia, a seguito di tavoli tecnici tenutisi sul proprio territorio, con PEC prot. nr. 4251/2021 del 14/04/2021 ha chiesto alla Regione Marche chiarimenti sulla corretta applicazione della legge regionale 19/2015, con riferimento all'art. 8 e alle procedure relative all'attività di ispezione.

Si dà di seguito risposta ai quesiti avanzati dalla predetta Società.

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE DELLA REGIONE:

1° quesito/richiesta:

Art 8 comma 6: Data la pandemia da Covid-19, considerati anche i rischi connessi alle varianti del virus provenienti da altri paesi, si chiede se è possibile introdurre una autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che il responsabile d'impianto dovrà inviare con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'ispezione, dove lo stesso dichiara di non essere positivo al virus. In extremis, il cittadino potrebbe compilare l'autodichiarazione seduta stante e consegnarla agli ispettori, prima però che gli stessi accedano al suo appartamento per il sopralluogo.

Risposta della Regione:

Al momento questo aspetto, non essendo disciplinato dalla normativa, è lasciato all'autonomia organizzativa del soggetto esecutore, che può quindi decidere di chiedere l'autodichiarazione. Lo scrivente ufficio regionale ha in ogni caso chiesto agli organi regionali competenti in materia di sanità se ritengano necessario adottare protocolli di sicurezza "anti-Covid" per l'attività di ispezione sugli impianti (similmente a quanto già fatto per altri ambiti di attività): se si deciderà di adottare (con il previo coinvolgimento dei soggetti esecutori) tali protocolli, essi detteranno regole valide per tutti.

2° quesito/richiesta:

Art 8 comma 7: Si chiede se sia possibile introdurre nell'art. 8 un comma 7-bis, che preveda tra le "cause imputabili al responsabile di impianto" per mancata ispezione anche il caso in cui il responsabile di impianto assuma un atteggiamento di indisponibilità all'ispezione, che può includere aggressioni fisiche o verbali nei confronti dell'ispettore (che nella sua funzione svolge l'incarico di pubblico ufficiale), così che quest'ultimo possa essere esonerato dall'accedere presso l'edificio e possa semplicemente compilare il suo rapporto di prova, notificando la mancata ispezione nella cassetta delle lettere e, successivamente, il rapporto di prova a mezzo raccomandata. La legge dovrebbe anche prevedere che in questi casi particolari gli ispettori presenti saranno due e non uno (cosa necessaria a tutela dell'incolumità fisica dell'ispettore): ciò permetterebbe di fare più agevolmente un primo tentativo di risolvere bonariamente la situazione; nel caso tale tentativo non desse esito positivo, si potrebbe applicare la procedura sopra indicata.



Art 8, comma 8: Nei casi di cui sopra, non avrebbe senso riprogrammare una seconda ispezione, ma si dovrebbe informare il Comune per eventuali provvedimenti previsti dall'articolo 16 comma 6 DLGS 23 Maggio 200 n°164 (distacco gas di rete).

Risposta della Regione:

La fattispecie da voi considerata nell'ipotizzare l'introduzione di un comma 7-bis rientra già pienamente nelle previsioni dell'attuale versione dei commi 7 e 8 dell'articolo 8 della L.R. 19/2105.

Tra le cause della mancata ispezione imputabili al responsabile d'impianto è da annoverare senz'altro anche il rifiuto dello stesso a concedere l'ingresso all'ispettore. In tal caso non è ovviamente possibile concordare con il responsabile d'impianto un'altra data per l'ispezione: il rifiuto "a prescindere" di far eseguire l'ispezione postula che il responsabile d'impianto non concorderà lo svolgimento neanche in ulteriori date. In caso di rifiuto del responsabile dell'impianto di far entrare l'ispettore, il soggetto esecutore può quindi interpellare sin da subito il Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Tra l'altro, nelle istruzioni per la compilazione del rapporto di prova di cui agli allegati 14 e 15 del DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015, viene indicato nelle note generali che:

"Se, in presenza di pericolo immediato, la prova non può essere eseguita l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto (punto 11. del rapporto di prova), e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'autorità competente e il Comune interessato. Se l'ispettore è impossibilitato ad eseguire la misura per altri motivi deve, comunque, segnalarlo sulle osservazioni (punto 10. del rapporto di prova) barrando tutti i campi non compilati.";

mentre al punto "Firme" viene indicato che:

"Il rifiuto del responsabile di impianto o del suo delegato a firmare il rapporto di prova non inficia la regolarità dell'ispezione, ma tale circostanza deve essere riportata nelle osservazioni (punto 10. del rapporto di prova). L'assenza della firma dell'ispettore inficia la validità della prova.".

Rispetto alle attuali previsioni di legge, nulla osta, inoltre, al fatto che per l'ispezione vengano impiegati due ispettori (uno solo dei quali firmerà il rapporto d'ispezione, essendo l'altro presente in affiancamento): essi saranno ovviamente entrambi chiamati ad attenersi alle norme di comportamento di cui all'articolo 8.